

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 292/RE DEL 03 MAGGIO 2023

Pratica n. 687/RE del 03/05/2023

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA			
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Ob.Funz.: B01GEN - Generico	CIG: /	CUP: /	

OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agencia sulla quota n. 667 sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Pietro Paoletti ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agencia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Eurosia Bonci)	RESPONSABILE P.O. (Dott.ssa Daniela Moscatelli)	DIRIGENTE DI AREA (Dott. Vincenzo Rosario Robusto)
F.to Eurosia Bonci		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 292/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 03/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. 292/RE DEL 03 MAGGIO 2023**

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agazia sulla quota n. 667 sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Pietro Paoletti ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agazia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente Vicario della Regione Lazio n. T00205del 30 Dicembre 2022, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Dott. Andrea Napoletano;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agazia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 Marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025.";
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11/CS/RE del 06 Aprile 2023, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui

all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Toscana, del 22 marzo 1956, rep. n. 3349, registrato a Viterbo il 28 marzo 1956, al n. 2368, Vol. 191 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 6 aprile 1956, al n. 1371 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Pietro Paoletti, nato a Toscana il 24 febbraio 1907, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 667, sito in Comune di Toscana, località Formicone, della superficie effettiva di ha 2.65.60, distinto in catasto alla Sez. 15[^] con i mappali nn. 32/1/i - 29/d - 28/b, confinante con le quote 666, 668, 676, salvo altri. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1955;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colallesi, notaio in Roma, del 27 giugno 1980, rep. n. 53899, registrato a Roma il 15 luglio 1980, al n. 9902, vol. 952 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 21 luglio 1920, al n. 6015 del Registro Particolare, l'ERSAL - Ente Regionale di Sviluppo nel Lazio, in attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento della Deliberazione n. 183 dell'11 marzo 1980, ha concesso, al sig. Pietro Paoletti, il riscatto anticipato del prezzo di

assegnazione della quota n. 667, sita in Comune di Tuscania, distinta in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 126, particelle 32 - 33 per la superficie di ha 02.68.40;

ATTESO che, con atto a rogito avv. Mario de Facendis, notaio in Viterbo, del 6 ottobre 1980, rep. n. 148160, registrato a Viterbo il 23 ottobre 1980, al n. 8040 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 20 ottobre 1980, al n. 8249 del Registro Particolare, il sig. Pietro Paoletti, ha venduto, al sig. Giovanni Lilloni, nato a Tuscania il 19 settembre 1930, il quale ha accettato ed acquistato il terreno sito in Comune di Tuscania costituito dalla quota n. 667 sopra catastalmente descritta. L'ERSAL - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio, aveva rinunciato ad avvalersi del diritto di prelazione per decorrenza dei termini di legge ed ai sensi dell'art. 9 della legge 29 maggio 1967, n. 379, con nota n. 2202 del 22 settembre 1980, aveva rilasciato all'acquirente l'attestazione di qualifica all'acquisto, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 379/67;

CONSTATATO che, a seguito del decesso del sig. Giovanni Lilloni, avvenuto in data 9 giugno 1993, con dichiarazione di successione registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo in data 19 maggio 1995, al n. 17 Volume 918, sono stati dichiarati eredi del de cuius i figli Gianluigi Lilloni, nato a Tuscania il 17 aprile 1966 ed Enrico Lilloni, nato a Viterbo il 27 luglio 1968. Il coniuge sig.ra Isabella Francesca Valentini con atto registrato a Viterbo il 19 ottobre 1993, al n. 3622 serie 1, ha rinunciato all'eredità;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Fabrizio Fortini, notaio in Viterbo, del 26 settembre 2001, rep. n. 24195, debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 28 settembre 2001, al n. 9418 del Registro Particolare, il sig. Gianluigi Lilloni, ha venduto, al sig. Enrico Lilloni, il quale ha accettato ed acquistato, la quota parte degli immobili siti in Comune di Tuscania rientranti nel fondo catastalmente sopra descritto;

ATTESO che, con sentenza del Tribunale di Viterbo del 25 agosto 2016, rep. n. 3531, debitamente registrata e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 16 novembre 2016, al n. 1740 di Formalità, è stata dichiarata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita a rogito notaio Fabrizio Fortini, del 26 settembre 2001, rep. n. 24195 e disposto il ritrasferimento della quota parte degli immobili rientranti nel fondo sopra descritto, dal sig. Enrico Lilloni in favore del sig. Gianluigi Lilloni;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che i sigg. Enrico Lilloni, Gianluigi Lilloni e Isabella Francesca Valentini con istanza del 6 ottobre 2022, prot. n. 9783, hanno fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 707 del 15 marzo 2023 redatta dal tecnico dr. Luigi Castiglione, con la quale ha comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 967 del 12 aprile 2023 redatta dal tecnico ing. Manuel Paoletti, con la quale ha comunicato che per la quota 667, dal punto di vista tecnico catastale, allo stato degli atti, non sono stati rilevati motivi ostativi alla cancellazione del vincolo di riservato dominio;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Pietro Paoletti, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Giambattista Ghi, del 22 marzo 1956, rep. n. 3349, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Toscana al foglio 126, particelle 32 - 33 per la superficie di ha 02.68.40, costituente la quota n. 667, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in adempimento all'art. 4 del Regolamento Regionale 7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI
PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE,
PROCEDURE CONSIP E MEPA**

**P.L. Rapporto con gli assegnatari
e Partecipazioni Societarie**
EB/eb

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Pietro Paoletti, nato a Tuscania il 24 febbraio 1907;

Matricola: n. 1039/V;

Contratto: del 22 marzo 1956, rep. n. 3349;

Quota: n. 667, sita in Comune di Tuscania, località Formicone, di ha 02.68.40;

Dati Catastali: foglio 126, particelle 32 – 33;

Confini: quote 666, 668, 676, salvo altri.

Con istanza del 6 ottobre 2022, prot. n. 9783, gli aventi titolo, i sigg. Enrico Lilloni, Gianluigi Lilloni e Isabella Francesca Valentini, hanno richiesto all’Agenzia la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile.

Per il fondo in oggetto, costituito dalla quota 667, con nota prot. 262 del 31 gennaio 2023, si è provveduto a chiedere una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 707 del 15 marzo 2023 redatta dal tecnico dr. Luigi Castiglione, con la quale ha comunicato, che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche. Con nota prot. 967 del 12 aprile 2023 è stata acquisita agli atti la relazione del tecnico ing. Manuel Paoletti, con la quale ha comunicato, per quanto riguarda la parte tecnico catastale, che allo stato degli atti non si rilevano motivi ostativi alla cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell’Agenzia, si rileva che per l’assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell’Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 17 aprile 2023

ESTENSORE
Eurosia Bonci

f.to Eurosia Bonci